



R.ETE.
IMPRESSE ITALIA

Nuove comunicazioni in materia di trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA

Articolo 4

D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, n. 193

Osservazioni

L'introduzione del nuovo adempimento a carico dei titolari di partita IVA - come più volte evidenziato da R.ETE. Imprese Italia nel corso dei diversi incontri con il Vice Ministro Casero ed i vertici dell'Agenzia delle Entrate - determina ulteriori oneri burocratici non compensati, se non in minima parte, dal riconoscimento di un credito d'imposta.

Al fine di limitare i nuovi oneri a carico delle imprese - quantificabili in non meno di 300-500 euro annui - è auspicabile intervenire sul testo in oggetto durante il passaggio in Senato del disegno di legge di Bilancio 2017.

R.ETE. Imprese Italia ritiene che in materia di comunicazione dei dati debbano essere introdotte le seguenti modifiche:

- **per l'anno 2017 prevedere due invii semestrali.** Al riguardo, il primo invio semestrale, sia dei dati delle fatture che delle liquidazioni, introdotto nel corso del dibattito parlamentare alla Camera del decreto, **va previsto al 16 settembre 2017** modificando, quindi, la data attualmente fissata al 25 luglio 2017.. Tale termine, infatti, è incongruo rispetto ai soggetti trimestrali chiamati ad effettuare la liquidazione del

secondo trimestre 2017 entro il 20 agosto 2017. Il termine del secondo invio va previsto al 28 febbraio 2018;

- a **decorrere dal 2018, ritornare ad un unico invio annuale** dei dati delle fatture da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, fermo restando l'invio trimestrale dei dati delle liquidazioni IVA;
- **riconoscere un credito d'imposta in misura almeno pari a 300 euro.** Nella previsione che dal 2018 verrà ripristinato un unico invio annuale dei dati delle fatture, tale credito potrebbe essere riconosciuto per il solo anno 2017..

Inoltre, riteniamo sia importante incrementare i benefici accordati per coloro che scelgono di optare per la fatturazione elettronica e/o comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 127/2015. A tal fine, sarebbe utile, da subito, eliminare l'obbligo di apporre il visto di conformità sulla dichiarazione per compensare crediti di importo superiore a 15 mila euro, ovvero, in subordine, incrementare il predetto limite a 30 mila euro.

Sempre per rendere maggiormente concreta la possibilità per le imprese di usufruire degli ulteriori vantaggi legati alla scelta della fatturazione elettronica e/o comunicazione dei dati, la tempistica di invio, dei dati delle fatture attive e passive, definita al p.to. 4.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016, si ritiene debba essere allineata a quella prevista in relazione all'articolo 4 del D.L. n. 193/2015, al fine di evitare diversità nei termini di invio delle informazioni.

Fra gli interventi auspicabili da parte del Senato si segnala l'inserimento, fra le **semplificazioni**, dell'**abrogazione delle comunicazioni dei beni dati in uso ai soci e dei finanziamenti alle imprese**, previste dall'articolo 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Per le stesse finalità è opportuno riportare **il termine per l'invio della dichiarazione IVA**, a decorrere da quella relativa al periodo d'imposta 2017, **al 30 settembre**.

In relazione agli aspetti interpretativi delle nuove disposizioni, è importante che **l'Agenzia delle entrate** fornisca da subito alcuni chiarimenti al fine di avere, già dal 1° gennaio 2017, un quadro completo dei nuovi adempimenti e, conseguentemente, concedere il tempo necessario alle imprese o ai loro intermediari di procedere ai necessari adeguamenti contabili e dei programmi informatici.

A tal fine occorre fornire le seguenti delucidazioni:

- individuare i soggetti esonerati dalla trasmissione dei dati delle fatture, perché **non tenuti alle registrazioni dei documenti IVA**. Ci si riferisce ad esempio a soggetti forfetari ed in regime di vantaggio per le nuove iniziative produttive, associazioni che applicano la legge n. 398 del 1991, agricoltori esonerati ovvero i contribuenti che effettuano solo operazioni esenti e che hanno scelto la dispensa dagli adempimenti IVA);
- chiarire se e come devono essere trasmessi i dati da parte dei contribuenti che **applicano speciali regimi IVA** (esempio: agenzie di viaggio, operatori in regime del margine);
- sottolineare il comportamento che si deve tenere in presenza di fatture registrate in modo semplificato ed, eventualmente, precisare se sussiste l'esonero dall'invio dei dati relativi a tali fatture (esempio: soggetti ammessi alla facoltà di registrare le fatture emesse nei corrispettivi ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, contribuenti che in luogo delle singole fatture sono ammessi alla registrazione di un documento riepilogativo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 695 del 1996, schede carburanti);
- consentire che in relazione al **medesimo contribuente, l'invio dei dati delle fatture** possa essere effettuato da **più intermediari**, fermo restando che solo uno dei diversi intermediari dovrà inviare i dati delle liquidazioni;
- stabilire che la trasmissione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni possa essere effettuata attraverso l'invio di un unico file, in modo che i contribuenti ovvero gli intermediari debbano diagnosticare, autenticare ed inviare un solo file per periodo.

Vanno fornite, inoltre, indicazioni in merito al **numero fattura** da indicare nel file da trasmettere ed alla **tipologia dell'operazione**. Come pure, considerato che il tracciato che sarà utilizzato è il medesimo previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016, va chiarito nei dettagli il significato dei **campi "Detraibile" e "Deducibile"**, nonché il fatto che devono essere facoltativi in quanto è impossibile per le imprese effettuare un esame in merito alla detraibilità o deducibilità delle singole spese sostenute dai contribuenti.

In relazione ai **soggetti trimestrali IVA**, va precisato che **non sussistendo la liquidazione del 4° trimestre**, in quanto la stessa confluisce nella dichiarazione annuale, nulla deve essere inviato in relazione a tale periodo. In caso contrario, per tali soggetti, si creerebbe un ulteriore motivo di incremento degli adempimenti, peraltro del tutto inutile



poiché le informazioni relative verrebbero comunque fornite con la dichiarazione annuale da presentarsi nel corso del medesimo anno.

Preme evidenziare, inoltre, che con Provvedimento del 5 agosto 2011 è stato introdotto per le società di leasing e noleggio l'obbligo di comunicazione dei dati relativi a noleggio e leasing. Tale obbligo è stato successivamente esteso (Provvedimento del 21 novembre 2011) a tutti «gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili». Dal 2012, l'adempimento può essere assolto utilizzando il modello polivalente. In pratica, dal 2012, vengono comunicate, secondo la logica dello "spesometro", le operazioni attive relative a noleggio/locazione con l'informazione relativa alla natura del bene oggetto di noleggio/locazione. Considerato che il tracciato relativo alla trasmissione dei dati delle fatture non contiene tale informazione, va previsto un "aggiornamento" dei Provvedimenti del 5 agosto 2011 e del 21 novembre 2011 per evitare che anche gli operatori che sporadicamente effettuano attività di noleggio sia costretti ad assolvere l'adempimento mediante invio delle informazioni previste con il tracciato approvato il 21 novembre 2011. O, ancor meglio, andrebbe valutata l'opportunità di eliminare l'adempimento in parola non previsto, esplicitamente, da nessuna disposizione legislativa.

Con riferimento all'obbligo di comunicazione dei corrispettivi relativi ai distributori automatici, serve chiarire, da subito, quali sono le caratteristiche tecniche che deve possedere la macchina per essere definita distributore automatico. Ciò al fine di consentire alle imprese di avere a disposizione tempi adeguati per scegliere l'azienda che pratica prezzi più competitivi per effettuare le modifiche tecniche necessarie per consentire l'invio dei dati.

Roma lì 2 dicembre 2016

